

## SERVIZIO LAVORO E GESTIONE RISORSE UMANE

Circolare n. 168/21 del 28-11-2021

### **Esenzione fiscale della NASpI anticipata a seguito di sottoscrizione di quote di capitale sociale di una cooperativa di lavoro. Chiarimenti INPS.**

L'Inps con la circolare n. 178 del 26-11-2021 definisce le modalità con cui è possibile l'erogazione dell'anticipazione della Naspi ai percettori che intendono con questa sottoscrivere una quota di capitale sociale in una cooperativa di lavoro nella quale, in qualità di soci lavoratori, presteranno la propria attività.

A quasi due anni dall'entrata in vigore della norma, la circolare in esame non rende ancora operativa l'esenzione. Sarà infatti necessario un ulteriore messaggio che dovrà anche dare indicazioni sulle somme anticipate dall'1-1-2020.

Vediamo di seguito gli aspetti più rilevanti di questa agevolazione ricordando che nulla è innovato circa le condizioni per l'anticipazione<sup>1</sup>.

- 1. Liquidazione anticipata e in un'unica soluzione della NASpI**
- 2. Esenzione fiscale in capo al percettore se sottoscrive quote di capitale sociale di una coop di lavoro**
- 3. Le regole dell'Agenzia delle Entrate**
- 4. Chiarimenti dell'INPS sulla domanda**

#### **1. Liquidazione anticipata e in un'unica soluzione della NASpI**

Come noto, con l'articolo 8, comma 1, del D.lgs 4-3-2015, n. 22, è stata introdotta la possibilità per un lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI di richiedere la liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della prestazione spettante e non ancora erogata al fine di avviare un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, nonché per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione lavorativa da parte del socio.

#### **2. Esenzione fiscale in capo al percettore se sottoscrive quote di capitale sociale di una coop di lavoro**

Una disposizione contenuta nella Legge di Bilancio 2020 (art.1 comma 12 Legge 27-12-2019, n. 160), ha previsto che tale anticipazione dell'indennità NASpI, quando è destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una coop di lavoro, sia considerata fiscalmente non imponibile (Cfr. circolare Icn n. 7/2020).

#### **3. Le regole dell'Agenzia delle Entrate**

In attuazione delle norme appena analizzate, l'Agenzia delle entrate, con il provvedimento n. 155130 del 17-6-2021, ha stabilito i criteri e le modalità di attuazione dell'agevolazione.

---

<sup>1</sup> La circolare sottolinea in particolare, richiamando l'art. co. 4 D.lgs n. 22/2015, che, se il lavoratore instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.

In particolare, nel provvedimento, l'A.d.E. ha definito la documentazione che, i lavoratori intenzionati a richiedere la liquidazione anticipata della Naspi, sono tenuti ad allegare alla domanda, ai fini del riconoscimento dell'esenzione (Cfr. circolare Icn n. 95/21).

#### **4. Chiarimenti dell'INPS sulla domanda**

Con la circolare n. 178 del 26-11-2021, l'INPS, riprendendo le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate ha precisato quali sono gli adempimenti del richiedente in sede di domanda di anticipazione.

In particolare ai fini del riconoscimento dell'esenzione, è indispensabile allegare alla domanda:

- *attestazione di avvenuta iscrizione della cooperativa nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio, nonché nell'Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di Commercio unitamente all'indicazione degli estremi per la successiva verifica;*
- *stralcio dall'elenco dei soci corredato da una dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante l'avvenuta iscrizione dell'interessato e l'attività allo stesso assegnata;*
- *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui si attesta di destinare l'intero importo che verrà erogato a titolo di anticipazione NASpI al capitale sociale della cooperativa interessata entro il termine di cui all'articolo 2 del D.P.R. n. 322 del 1998 previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di imposta in cui è stata percepita la prestazione.*

L'INPS precisa che, in assenza di tutta la richiamata documentazione, il richiedente *non potrà beneficiare dell'esenzione ai fini fiscali delle somme percepite a titolo di anticipazione NASpI di cui all'articolo 1, comma 12, della legge n. 160 del 2019. La domanda di anticipazione NASpI verrà comunque istruita, tuttavia, qualora sia accolta, le somme erogate saranno regolarmente soggette alla tassazione prevista per l'anticipazione NASpI in un'unica soluzione.*